



Liberty 2 Invest Italia

PARTE I DEL PROSPETTO D'OFFERTA INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO
E SULLE COPERTURE ASSICURATIVE RELATIVE A LIBERTY 2 INVEST ITALIA



**La Parte I del Prospetto d'offerta, da consegnare su richiesta all'Investitore-contraente,
è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull'offerta.**

DATA DI DEPOSITO IN CONSOB DELLA PARTE I: 30/03/2015
DATA DI VALIDITÀ DELLA PARTE I: DAL 31/03/2015

A - INFORMAZIONI GENERALI

1. L'impresa di assicurazione

Cardif Lux Vie Société Anonyme, in forma abbreviata "CLV" è una compagnia assicurativa di diritto lussemburghese, costituita in forma di società anonima, con sede legale in 23-25 Avenue de la Porte Neuve – L-2227 Lussemburgo, indirizzo web: http://cardifluxvie.lu/page_italie.html, recapito telefonico (+352) 26 214-5555, indirizzo di posta elettronica invest@cardifluxvie.lu.

La Compagnia è nata dalla fusione tra Cardif Lux International S.A. e Fortis Luxembourg-VIE S.A. La Compagnia è detenuta da tre azionisti (BNP Paribas Cardif (33,34%), BGL BNP Paribas (33,33%) e Ageas (33,33%).

Per ulteriori informazioni sulla Compagnia si rinvia alla Parte III, Sezione A, par. 1 del Prospetto d'offerta.

2. Rischi generali connessi all'investimento finanziario

Il valore del presente contratto è strettamente collegato al valore delle quote dei fondi interni e/o esterni (OICR) in cui è investito il premio e ciò espone l'Investitore-contraente ai rischi tipici di un investimento finanziario. L'investimento in quote di fondi comporta infatti dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle stesse, che a loro volta risentono delle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie che compongono il patrimonio dei fondi.

I rischi connessi all'investimento finanziario collegato al presente contratto sono di seguito illustrati:

- **Rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della propria natura. In linea di massima, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali degli emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;
- **Rischio di liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati sui mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- **Rischio connesso alla valuta di denominazione:** per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;

- **Rischio specifico e sistematico:** tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, i quali risentono sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico della società emittente (rischio specifico) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico o sistematico);
- **Rischio di interesse:** è il rischio collegato alla variabilità del prezzo dell'investimento, quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interessi di mercato, che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa;
- **Rischio di controparte o di credito:** è il rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all'eventualità che l'emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
- **Rischio relativo alla valorizzazione delle quote degli OICR:** collegato all'andamento dei mercati di riferimento (azionari, obbligazionari, monetari) delle quote;
- **Altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono altresì da considerare i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

In ragione dei rischi sopra descritti, sussiste la possibilità che l'Investitore-contraente non ottenga, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.

Il valore del capitale investito in quote di fondi interni e/o esterni può variare in relazione alla tipologia degli strumenti finanziari ed ai settori di investimento, nonché ai diversi mercati di riferimento in cui investe ogni singolo fondo.

3. Conflitto di interesse

Il presente contratto è direttamente collegato a fondi esterni (OICR) gestiti da Società di Gestione del Risparmio e Sicav non appartenenti al Gruppo Ageas. La Compagnia è dotata di procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di affari propri o di società correlate. In particolare, la Compagnia ha istituito un'apposita funzione di Compliance che effettua un monitoraggio continuativo della presenza di situazioni di conflitto di interessi. Più in particolare tali procedure prevedono il costante monitoraggio circa la corretta applicazione delle regole di condotta emanate dalla Compagnia, nonché dei principi di autodisciplina adottati dall'Associazione delle compagnie assicurative lussemburghesi. Ciascuna di tali fonti prevede specifiche disposizioni in tema di identificazione e gestione dei conflitti d'interesse.

4. Reclami

Eventuali informazioni, richieste di invio di documentazione o reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Cardif Lux Vie Société Anonyme

All'attenzione del responsabile del dipartimento Prodotti Finanziari
23-25 Avenue de la Porte Neuve L-2227 Lussemburgo tel: +352
26 214 5555.

Oppure all'indirizzo di posta elettronica: invest@cardifluxvie.lu

Per eventuali consultazioni è a disposizione dell'Investitore-contrante il sito internet della Compagnia http://cardifluxvie.lu/page_italie.html

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa:

- Per questioni attinenti al contratto, all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1;
- Per questioni attinenti alla trasparenza informativa, alla CONSOB, Via G. B. Martini 3, 00198 Roma o Via Broletto 7, 20123 Milano, telefono 06.8477.1 / 02.72420.1;
- Per ulteriori questioni, alle altre Autorità amministrative competenti;
- All'Autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Impresa, Commissariat aux Assurances, 7, Boulevard Royal, L-2016 Lussemburgo.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

B - INFORMAZIONE SUL PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO DI TIPO UNIT LINKED

5. Descrizione del contratto e impiego dei premi

5.1 Caratteristiche del contratto

Liberty 2 Invest Italia è un prodotto finanziario assicurativo di tipo unit linked che consente di investire il premio unico iniziale e gli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto dei costi, in fondi interni e/o in fondi esterni (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio armonizzati) dal cui valore dipendono le prestazioni finanziarie e assicurative previste dal contratto.

Il presente contratto intende soddisfare due differenti finalità:

- Finalità di investimento finanziario del risparmio, allo scopo di una tendenziale rivalutazione del capitale investito nel medio lungo periodo tramite l'acquisto di quote di fondi interni e/o esterni. Valutando le proprie prospettive di rischio/rendimento, l'Investitore-contraente sceglie i singoli fondi interni e/o esterni (c.d. combinazione libera) a cui collegare la propria polizza secondo le percentuali dallo stesso definite, sulla base delle differenti tipologie di attività finanziarie in cui i singoli fondi investono ed ai loro diversi obiettivi di investimento/orizzonti temporali. I fondi con significativa, prevalente o principale esposizione ai mercati azionari perseguono l'obiettivo di crescita del capitale investito e sono destinati all'Investitore-contraente con propensione al rischio più elevata. I fondi con significativa, prevalente o principale esposizione ai mercati obbligazionari/ monetari perseguono l'obiettivo di crescita contenuta o di conservazione del capitale e sono destinati all'Investitore-contraente con minore propensione al rischio;
- Finalità di copertura assicurativa, tramite il pagamento ai Beneficiari designati di un capitale assicurato in caso di decesso dell'Assicurato.

5.2 Durata del contratto

Il presente contratto è un contratto di assicurazione sulla vita, questo può essere a vita intera o a durata predeterminata, secondo la scelta operata nel modulo di proposta dall'Investitore-contraente.

5.3 Versamento dei premi

Il prodotto prevede il versamento di un premio unico iniziale, al momento della sottoscrizione della Proposta di assicurazione, pari ad almeno EUR 25.000.

Oltre al pagamento del premio unico iniziale, l'Investitore-contraente ha la facoltà di versare premi aggiuntivi di importo minimo pari a EUR 5.000 ciascuno.

B.1) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Il premio e gli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto dei costi, sono investiti, secondo le indicazioni fornite dall'Investitore-contraente, in quote di fondi interni e/o di fondi esterni - cioè Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio armonizzati

quali fondi comuni di investimento e Sicav che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE, come modificata dalle Direttive 88/220/CE, 2001/107/CE e 2001/108/CE - e costituiscono il capitale investito.

L'Investitore-contraente può decidere di ripartire il capitale investito derivante dal versamento del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi in quote di uno o più fondi interni e/o esterni secondo percentuali a sua scelta (fino al 100% in ogni fondo), senza un limite massimo di fondi per contratto.

Il prodotto Liberty 2 Invest Italia consente all'Investitore-contraente di ripartire il capitale investito nei fondi interni e/o esterni indicati in calce alla presente Parte I del Prospetto d'offerta. In tale Parte I, in particolare, sono indicati, la denominazione dei fondi, l'eventuale codice dei fondi interni e il codice ISIN dei fondi esterni, la denominazione, la sede legale, la nazionalità ed il gruppo di appartenenza dei gestori dei fondi.

Il valore del capitale liquidato in caso di decesso dell'Assicurato o rimborsato al momento del riscatto è determinato dal valore unitario delle quote dei fondi prescelti dall'Investitore-contraente e attribuite al contratto, relativo al giorno di riferimento per il disinvestimento delle quote.

A seguito della continua attività di analisi, monitoraggio e di verifica delle performance dei fondi previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato, la Compagnia provvede ad un costante adeguamento qualitativo della gamma dei fondi proposti con il presente contratto, nell'interesse dell'Investitore-contraente.

La Compagnia potrà inviare su base annuale all'Investitore-contraente una comunicazione contenente gli eventuali aggiornamenti periodici dei fondi collegabili al contratto.

6. Tipologia di gestione dei fondi interni/OICR

Alla presente Parte I del Prospetto d'offerta, sono riportate per ciascun fondo interno e/o esterno, di seguito elencati, in cui possono essere investiti il premio e gli eventuali versamenti aggiuntivi, la tipologia di gestione, l'obiettivo della gestione, l'eventuale qualifica e la valuta di denominazione.

Fondo	Codice Interno
---	---

7. Orizzonte temporale d'investimento consigliato

L'orizzonte temporale di investimento consigliato per il presente contratto varia in funzione dell'orizzonte temporale dei fondi prescelti dall'investitore-contraente.

Per le informazioni sull'orizzonte temporale dei singoli fondi si rinvia alle informazioni riportate in calce alla presente Parte I del Prospetto d'offerta.

8. Profilo di rischio dei fondi interni/OICR

Alla presente Parte I del Prospetto d'offerta, sono riportate le informazioni relative al grado di rischio connesso all'investimento in ciascuno dei fondi interni e/o esterni in cui possono essere investiti il premio e gli eventuali versamenti aggiunti.

Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Parte III, Sezione B, par. 8 del presente Prospetto d'offerta.

9. Politica di investimento e rischi specifici dei fondi interni/OICR

Per una descrizione dettagliata della politica di investimento e dei rischi specifici dei fondi interni e/o esterni a cui è possibile collegare il presente contratto, si rinvia alla presente Parte I del Prospetto d'offerta.

Alla presente Parte I si riportano per ciascun fondo i seguenti elementi informativi:

- categoria
- principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione
- aree geografiche/mercati di riferimento
- categorie di emittenti
- specifici fattori di rischio
- possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari derivati
- immunizzazione
- tecnica di gestione
- destinazione dei proventi.

Si segnala all'Investitore-contraente che qualora tutte le informazioni non fossero contenute nei prospetti informativi/regolamenti pubblicati dalle singole società di gestione del risparmio/Sicav, la Compagnia potrebbe trovarsi nell'impossibilità di reperire alcuni dati che quindi potrebbero non comparire alla presente Parte I.

Si segnala altresì all'Investitore-contraente che l'investimento del premio può avvenire anche in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

10. Garanzie dell'investimento

La Compagnia non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale investito, né di corresponsione di un rendimento minimo.

L'Investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote dei fondi interni e/o esterni e, pertanto, esiste la possibilità di ricevere, al momento del riscatto o al momento della liquidazione della prestazione assicurata in caso di decesso, un capitale inferiore al premio ed agli eventuali versamenti aggiuntivi.

11. Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)

Il benchmark è un parametro oggettivo di mercato comparabile, in termine di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuibili alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Per l'indicazione del benchmark adottato per ogni singolo fondo e per la relativa descrizione si rinvia alla presente Parte I del Prospetto d'offerta. Nel caso in cui il benchmark non costituisca un parametro significativo per lo stile gestionale adottato, nella Parte I viene indicata una misura di rischio alternativa con la relativa definizione del significato economico.

12. Classi di quote/azioni

I fondi collegati al presente contratto sono disponibili in un'unica classe per fondo. Per l'indicazione della classe dei fondi esterni disponibile e la descrizione sintetica delle relative caratteristiche distintive e dei relativi oneri, si rinvia alla presente Parte I del Prospetto d'offerta.

13. Rappresentazione sintetica dei costi

Alla presente Parte I del Prospetto d'offerta, per ciascun fondo, è riportata la tabella dell'investimento finanziario.

La tabella illustra l'incidenza dei costi sull'investimento finanziario riferita sia al momento della sottoscrizione sia all'orizzonte temporale d'investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione previste dal contratto rappresenta il capitale nominale; quest'ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il capitale investito.

AVVERTENZA: La tabella dell'investimento finanziario rappresenta un'esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per una illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sezione C).

B.2) INFORMAZIONI SUL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO

14. Rimborso del capitale a scadenza (caso vita)

Alla eventuale scadenza contrattuale indicata nella proposta d'assicurazione, nel caso in cui l'Assicurato sia in vita e non si sia verificato lo scioglimento del contratto anteriormente alla stessa, la Compagnia liquiderà all'Investitore-contraente o all'eventuale Beneficiario, un importo pari controvalore in euro maturato (opportunitamente riproporzionato in seguito ad eventuali riscatti parziali), determinato moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota, riferiti al giorno di valorizzazione. Si rinvia alla Sez. C, par. 19 per l'illustrazione dei costi complessivamente gravanti sul capitale maturato.

15. Rimborso del capitale prima della scadenza del contratto (c.d. Riscatto)

L'Investitore-contraente ha la facoltà di riscattare totalmente o parzialmente il contratto in qualsiasi momento successivo alla sua data di conclusione e decorrenza, decorso il termine entro il quale lo stesso Investitore-contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso.

Il valore di riscatto totale, è pari al controvalore maturato sul contratto al momento del riscatto, diminuito dei costi di cui alla Sez. C, par. 18.1.4.

Il controvalore maturato verrà determinato moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota, riferiti al primo giorno di valorizzazione, successivo alla data in cui sia stata ricevuta dalla Compagnia la richiesta di riscatto dell'Investitore-contraente.

L'Investitore-contraente ha facoltà di esercitare anche parzialmente il diritto di riscatto, richiedendo la liquidazione parziale con le stesse modalità della liquidazione totale. In questo caso il contratto rimane in vigore per la quota non riscattata, al netto dei costi di cui alla Sez. C, par. 18.1.4 e di eventuali imposte di legge.

A seguito della domanda di riscatto totale il contratto è risolto e cessa di avere efficacia.

In ogni caso, non può procedersi a riscatti parziali per importi inferiori a 1.500 EUR, al netto dei costi di riscatto applicabili; inoltre, a seguito del riscatto parziale, il controvalore complessivo delle quote assegnate al contratto non potrà risultare mai inferiore a 1.500 EUR. Il valore di riscatto, considerate la variabilità del valore delle quote e la percentuale variabile dei costi di cui al par.

18.1.4, non è predeterminato e potrebbe essere inferiore ai premi versati.

Per informazioni più dettagliate sulle modalità di esercizio del riscatto si rinvia alla Sezione D), par. 22.

B.3) INFORMAZIONI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI (CASO MORTE, ALTRI EVENTI ASSICURATI)

16. Prestazioni assicurative cui hanno diritto l'investitore-contraente o i beneficiari

Il contratto prevede la seguente copertura assicurativa:

16.1 Copertura assicurativa caso morte

In caso di decesso dell'Assicurato (caso morte), è prevista la corresponsione ai Beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi, di un capitale assicurato.

L'importo del capitale assicurato è pari al prodotto tra il numero delle quote detenute ed il valore unitario di ciascuna quota (relativi al giorno di valorizzazione successivo alla data in cui perviene la notifica di decesso all'Impresa), diminuito dei costi di cui al successivo par. 18, maggiorato di un importo pari all'1% del controvalore delle quote stesse. La suddetta maggiorazione non può superare l'importo di 15.000 EUR, per un assicurato che abbia meno di 90 anni, nel caso in cui l'assicurato abbia compiuto 90 anni tale maggiorazione non può superare i 200 EUR.

I termini di pagamento concessi all'Impresa per la liquidazione della copertura assicurativa caso morte sono pari a trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa, oltre i quali sono dovuti gli interessi di mora.

I termini di prescrizione per l'esercizio del diritto alle prestazioni assicurative, come previsto dalla normativa vigente, si estinguono in un anno dalla data di esigibilità delle prestazioni.

Per la documentazione che l'Investitore-contraente o i Beneficiari sono tenuti a presentare per la liquidazione della prestazione assicurativa, si rinvia alle Condizioni di contratto.

17. Altre opzioni contrattuali

L'Investitore-contraente può richiedere, all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione o successivamente, l'attivazione delle seguenti garanzie opzionali per il caso decesso dell'Assicurato.

A) Garanzia sul capitale

In tale caso, il capitale minimo garantito in caso di decesso dell'Assicurato corrisponde alla somma dei versamenti effettuati, al netto dei riscatti, alla data di decesso.

B) Garanzia sul capitale indicizzata

In tale caso, il capitale minimo garantito in caso di decesso dell'Assicurato corrisponde alla somma dei versamenti effettuati, al netto dei riscatti, alla data di decesso. A tale capitale verrà applicato, il 1° gennaio di ogni anno di vita del contratto, un tasso di rivalutazione prescelto dall'Investitore-contraente, concordato con la Compagnia e indicato nelle condizioni particolari.

C) Garanzia incrementata

In tal caso, l'Investitore-contraente, all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione, definisce il capitale minimo garantito che verrà

corrisposto al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato. Tale importo, indicato nelle condizioni particolari, è superiore all'importo investito, nei limiti di una soglia massima determinata dalla Compagnia, avuto riguardo all'età dell'Assicurato e alla data di decorrenza del contratto. Il capitale minimo garantito viene automaticamente diminuito dei riscatti effettuati.

I rischi finanziari riconducibili alle possibili variazioni del valore delle quote dei fondi collegati al contratto (le quali, a loro volta, dipendono dall'andamento delle attività di cui le quote sono rappresentative) restano a totale carico dell'Investitore-contraente.

Le prestazioni assicurate, pertanto, potranno essere inferiori al premio versato. Le garanzie opzionali danno luogo al prelievo di spese, dettagliate nello specifico nella proposta di assicurazione e nelle condizioni particolari.

Le garanzie opzionali possono essere attivate dall'Investitore-contraente esclusivamente qualora l'Assicurato abbia meno di 70 anni al momento della sottoscrizione del contratto.

C - INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

18. Regime dei costi del prodotto

18.1 Costi direttamente a carico dell'Investitore-contraente

Di seguito sono specificati i costi direttamente a carico dell'Investitore- contraente, cioè i costi che non attengono ai fondi.

18.1.1 Spese di emissione

Non sono previste spese di emissione del contratto.

18.1.2 Costi di caricamento

La Compagnia addebiterà un costo di caricamento annuo prelevato trimestralmente sul capitale investito. Tale costo, per i primi cinque anni di vita del contratto, è prelevato nella misura massima del 2,19% su base annua; dal sesto anno di vita del contratto, tale costo è prelevato nella misura massima dell'1,19% su base annua. Un caricamento aggiuntivo pari allo 0,50% dei versamenti aggiuntivi viene applicato nel caso in cui l'Assicurato abbia 70 anni compiuti alla data di investimento (giorno di riferimento) del relativo importo. Questo caricamento aggiuntivo verrà applicato anche sul premio unico iniziale versato, nel caso in cui l'Assicurato 70 anni compiuti alla data di perfezionamento del contratto. Tali costi verranno prelevati, mediante annullamento del corrispondente numero di quote.

18.1.3 Costi delle coperture assicurative previste dal contratto

Il costo della copertura assicurativa è prelevato dalla Compagnia per far fronte al rischio di mortalità previsto nel contratto. Tale costo è calcolato in funzione del premio versato, ma è prelevato nel corso del contratto dal numero delle quote.

In particolare, tale costo è prelevato trimestralmente in misura pari allo 0,01% su base annua del numero totale delle quote possedute dall'Investitore-contraente. Questo importo è prelevato direttamente dal numero totale delle quote possedute con conseguente riduzione del numero delle stesse.

18.1.4 Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto)

In caso di riscatto totale o parziale il contratto prevede l'applicazione di una penalità di riscatto pari ad una percentuale del controvalore delle quote oggetto di riscatto, variabile in funzione degli anni trascorsi dalla data di conclusione e decorrenza del contratto o, per le quote acquisite con i versamenti aggiuntivi, dalla data di investimento dei singoli versamenti aggiuntivi.

In particolare, in caso di riscatto per i primi 5 anni di vita del contratto (o di decorrenza del versamento aggiuntivo), la Compagnia applicherà una penalità pari allo 0,25% per ogni trimestre mancante alla scadenza del quinto anno di vita del contratto. A partire dal sesto anno di vita del contratto (o di decorrenza del versamento aggiuntivo) non sarà applicata nessuna penalità di riscatto.

18.1.5 Costi di switch

Il contratto prevede una operazione di switch gratuita all'anno; a partire dalla seconda operazione effettuata nel medesimo anno, sarà prelevato dalla Compagnia un importo pari allo 0,50% (fino ad un massimo di EUR 150) del controvalore delle quote oggetto di switch. Tale commissione sarà applicata direttamente all'importo oggetto di switch.

18.2 Costi indirettamente a carico dell'Investitore-contraente

Le informazioni riguardanti i costi gravanti sui fondi interni e/o esterni che possono essere collegati al contratto (oneri di gestione e commissioni di incentivo sono riportate alla presente Parte I del Prospetto d'offerta.

19. Agevolazioni finanziarie

Non sono previste agevolazioni finanziarie a favore dell'Investitore- contraente in termini di sconti sugli oneri di cui ai precedenti paragrafi.

20. Regime fiscale

Si riporta di seguito il regime fiscale applicabile al contratto.

20.1 Detrazione fiscale dei premi

I premi, corrisposti per il Contratto a Vita Intera, nei limiti della parte afferente le coperture del rischio morte, danno diritto, nell'anno in cui sono stati versati, ad una detrazione dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti stabiliti per legge.

Per la quantificazione della componente del premio relativa alla copertura del rischio morte il Contraente farà riferimento all'Estratto Conto ("Estratto Conto") di cui all'art. 7 delle Condizioni Generali.

Attualmente viene riconosciuta annualmente una detrazione ai sensi di legge a condizione che il Contraente e l'Assicurato siano la stessa persona (art. 15, primo comma, lett. f) TUIR).

La detrazione è permessa anche se il Contraente è diverso dall'Assicurato purché quest'ultimo sia soggetto fiscalmente a carico del Contraente stesso.

Nel caso in cui Contraente e Beneficiario siano persone giuridiche soggette all'imposta sul reddito delle società (IRES) ai sensi dell'Art. 73 del TUIR, l'ammontare dei premi versati sarà deducibile in base a quanto disposto dall'Art. 109 del TUIR. I premi versati sono deducibili anche a fini IRAP in base alle disposizioni del D.LGS. n. 446 del 15 dicembre 1997, al ricorrere dei presupposti ivi indicati.

20.2 Tassazione delle somme corrisposte

Caso morte

Le somme corrisposte dalla Compagnia in caso di decesso dell'Assicurato non costituiscono reddito imponibile e pertanto sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) indipendentemente dalla detrazione dei premi (art. 6, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Testo Unico delle Imposte sui Redditi, TUIR).

Le somme corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, inoltre, non sono soggette all'imposta sulle successioni.

Caso vita/riscatto

In caso di permanenza in vita dell'Assicurato alla scadenza del Contratto ovvero in caso di riscatto, le somme erogate in forma di capitale sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva nella misura del 26% applicata alla differenza, se positiva, tra il capitale maturato e quello della parte dei premi pagati che non fruiscono della detrazione (art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). Tale differenza viene determinata al netto della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all'art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) per i quali si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%.

La predetta imposta sostitutiva è applicata dalla Compagnia in veste di sostituto di imposta.

Per quanto riguarda le somme corrisposte dalla Compagnia a soggetti che hanno sottoscritto il Contratto nell'esercizio della propria attività d'impresa, le prestazioni erogate dalla Compagnia non sono soggette alla predetta imposta sostitutiva, concorrendo - per il loro intero ammontare - a formare reddito complessivo come componente positivo del reddito d'impresa e dunque non verrà effettuata da parte della Compagnia alcuna ritenuta.

Monitoraggio fiscale

L'art. 9 della Legge n. 97 del 06/08/2013 (G.U. n. 194 del 20/08/2013, in vigore dal 4 settembre 2013) ha apportato alcune modifiche agli obblighi di monitoraggio fiscale e, dunque, di compilazione del Quadro RW.

In particolare, alla luce della suddetta modifica, per individuare le attività e gli investimenti esteri da dichiarare nel Quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale non va più fatto riferimento alla situazione alla fine dell'anno ma al verificarsi della situazione nel corso dell'anno e non deve più essere considerata la soglia di 10.000 €.

Sono, pertanto, oggetto di monitoraggio fiscale tramite compilazione del Quadro RW gli investimenti e le attività di qualsiasi importo detenute durante l'anno anche se la relativa disponibilità sia già venuta meno al 31/12.

Imposta sulle successioni e sulle donazioni

Nel corso del 2006 è stata reintrodotta nell'ordinamento italiano l'imposta sulle successioni e sulle donazioni.

Le somme corrisposte ai Beneficiari in forza di assicurazioni sulla vita, sono tuttavia esonerate da imposta sulle successioni, qualora loro spettanti per diritto proprio (è il caso in cui gli eredi sono stati nominati Beneficiari della Polizza stipulata, in vita, dal dante causa).

Imposta di bollo ordinaria e speciale

L'art. 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha esteso ai prodotti finanziari assicurativi, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'applicazione dell'imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela (art. 13 comma 2-ter DPR 642/1972 introdotto dal D.L. 201/2011). L'imposta è calcolata sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, e viene corrisposta all'atto del rimborso o del riscatto.

Fatte salve eventuali modifiche che potrebbero essere apportate successivamente alla data di redazione delle presenti condizioni di polizza, l'aliquota è stata fissata per :

- l'anno 2012 allo 0,10% in misura proporzionale su base annua, con un minimo di 34,20 euro e un massimo di 1.200 euro;
- l'anno 2013 allo 0,15% (per le persone giuridiche max 4.500 euro).
- l'anno 2014, allo 0,20% (per le persone giuridiche max 14.000 euro).

La normativa di cui sopra ha inoltre introdotto un'imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione che risultino ancora detenute in regime di riservatezza alla data del 31 dicembre di ciascun anno;

L'imposta di bollo speciale è dovuta nella misura del:

- 10 per mille per l'anno 2012,
- 13,5 per il 2013,
- 4 per mille a partire dall'anno 2014.

Il versamento deve essere effettuato entro il 16 luglio di ciascun anno.

Tale imposta deve essere corrisposta solo per il periodo in cui tali attività finanziarie hanno fruito del regime di riservatezza.

La Compagnia esercitando l'opzione per l'applicazione dell'Imposta di Bollo Ordinario, fa venir meno l'obbligo di pagamento dell'imposta patrimoniale sulle attività finanziarie estere (IVAFE).

Imposta sulle riserve matematiche

Ai sensi di cui alla normativa fiscale in vigore alla data di aggiornamento del contratto, la Compagnia, attiva in Italia in Libera Prestazione di Servizi, a partire dal 16 novembre 2012 opera in qualità di sostituto d'imposta.

La Compagnia, provvederà pertanto:

- al versamento all'Amministrazione Finanziaria dell'imposta annuale sulle riserve matematiche, calcolata sulla quota complessiva di riserve matematiche risultanti dal proprio bilancio e riferibili ai clienti-investitori residenti fiscali in Italia, imposta altrimenti a carico del cliente-contribuente stesso.
- all'applicazione dell'imposta sostitutiva (12.50% - 26%) sui redditi di capitale derivanti da polizze assicurative (cfr. Caso vita/riscatto).

La Compagnia ha predisposto un meccanismo di prelievo e compensazione dell'imposta sulle riserve matematiche e pertanto effettuerà annualmente un prelevamento nei confronti di ciascun contratto sottoscritto dalla clientela, equivalente alla percentuale relativa all'imposta sulle riserve matematiche in vigore nell'anno di riferimento.

Tale ammontare verrà rimborsato integralmente dalla Compagnia agli aventi diritto (sottoscrittore e/o beneficiario) all'atto del riscatto parziale (pro rata temporis), totale o del decesso della persona assicurata.

Il cliente-investitore troverà il dettaglio di tali operazioni nei documenti di rendicontazione inviati periodicamente dalla Compagnia.

Tasse ed imposte

Il regime fiscale applicabile al contratto coincide con il regime fiscale del paese di residenza dell'investitore-contraente.

L'insieme di imposte e tasse attuali e/o future, previste dalla legislazione che incidono direttamente o indirettamente sul contratto, il premio o sulle prestazioni assicurate sono a carico dell'investitore-contraente o dei suoi aventi diritto.

D - INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE, RISCATTO E SWITCH

21. Modalità di sottoscrizione, revoca e recesso

21.1 Modalità di sottoscrizione

La sottoscrizione del contratto può essere effettuata presso uno dei soggetti incaricati alla distribuzione mediante l'apposito modulo di proposta.

Al momento della sottoscrizione della proposta, l'Investitore-contraente deve provvedere al versamento del premio, tramite le seguenti modalità:

- Bonifico bancario a favore di Cardiff Lux Vie, sul c/c bancario che la Compagnia comunicherà.
- Assegno bancario intestato a Cardiff Lux Vie e munito di clausola di non trasferibilità.

Altre eventuali modalità di pagamento dovranno essere sottoposte all'accettazione preventiva da parte della Compagnia.

La Compagnia non si fa carico delle spese amministrative gravanti direttamente sull'Investitore-contraente relative alle forme di pagamento.

La Compagnia investe il premio, nel giorno di riferimento, al netto degli eventuali costi previsti al par. 18, in quote dei fondi secondo le scelte effettuate dall'Investitore-contraente al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Il giorno di riferimento per le operazioni di investimento connesse al versamento del premio coincide con il terzo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la Compagnia ha la disponibilità del premio e della relativa documentazione.

Il contratto si ritiene perfezionato e produce effetti dalle ore 24 del terzo giorno feriale successivo alla ricezione, da parte della Compagnia, della proposta di assicurazione debitamente compilata, della notizia dell'avvenuto incasso del premio sul conto corrente della Compagnia, e di ogni altro documento richiesto per la conclusione del contratto, in conformità a quanto previsto nel Prospetto d'offerta.

La conclusione del contratto deve, in ogni caso, intendersi subordinata alla positiva conclusione delle verifiche che la Compagnia è tenuta a porre in essere in relazione all'Investitore-contraente ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio ed antiterrorismo, nonché ai sensi di ogni altra legislazione eventualmente applicabile. In caso di esito sfavorevole di tali verifiche, il contratto non sarà concluso e la Compagnia provvederà ad informare il Contraente di tale circostanza entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del modulo di proposta.

A partire dalla Data di conclusione del contratto, il capitale investito viene convertito in quote. Pertanto, al Contraente verranno assegnate un numero di quote dei fondi, secondo le scelte effettuate dal Contraente stesso, pari al capitale investito diviso il valore unitario delle suddette quote al predetto giorno di riferimento. L'Impresa è tenuta ad inviare lettera di conferma di investimento entro 10 giorni lavorativi dalla data di investimento del premio.

Le coperture assicurative previste dal contratto decorrono dalle ore 24 della data in cui il contratto si conclude e produce effetti.

Oltre al pagamento del premio unico iniziale, l'Investitore-contraente ha la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi per un importo pari ad almeno EUR 5.000 ciascuno con le stesse modalità previste per il versamento del premio iniziale. In tal caso, la Compagnia provvederà all'investimento del versamento aggiuntivo nei fondi indicati dall'Investitore-contraente il terzo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la Compagnia ha la disponibilità del versamento aggiuntivo e della relativa documentazione. Ad ogni eventuale versamento aggiuntivo, la Compagnia è tenuta ad inviare lettera di conferma di investimento entro 10 giorni lavorativi dalla data di investimento del versamento.

Si rinvia alla Parte III, sezione C, par. 7, per ulteriori informazioni. Per il contenuto delle lettere di conferma dell'investimento si rinvia alla Parte III del presente Prospetto d'offerta.

21.2 Modalità di revoca della proposta

L'Investitore-contraente può revocare la proposta di assicurazione prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. 7 settembre

2005, n. 209. A tal fine, l'Investitore-contraente deve inviare all'Impresa una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata A.R., con l'indicazione di tale volontà e contenente gli elementi identificativi della proposta. Gli obblighi assunti dall'Investitore-contraente e dall'Impresa cessano dal ricevimento della comunicazione stessa. L'Impresa è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dall'Investitore-contraente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

21.3 Diritto di recesso dal contratto

L'Investitore-contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. A tal fine, l'Investitore-contraente deve inviare all'Impresa una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R. con l'indicazione di tale volontà, allegando l'originale dei documenti contrattuali in suo possesso. In mancanza dell'originale dovrà essere fornita la denuncia di smarrimento degli stessi.

Gli obblighi assunti dall'Investitore-contraente e dalla Compagnia cessano dal ricevimento della comunicazione stessa.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia rimborsa all'Investitore-contraente il controvalore delle quote dei fondi collegati al contratto (importo pari al prodotto tra il numero delle quote attribuite al contratto ed il valore di ciascuna quota), sia in caso di incremento che di decremento delle stesse, determinato all'esito delle operazioni di disinvestimento effettuate nel primo giorno utile successivo a quello di ricevimento della comunicazione, al netto di tutti i costi eventualmente maturati ai sensi della Sez. C, par. 18.

La Compagnia esegue il rimborso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici da parte dell'Investitore-contraente.

22. Modalità di riscatto del capitale maturato

L'Investitore-contraente che intende riscattare totalmente il contratto deve inviare una richiesta scritta alla Compagnia, mediante lettera raccomandata A.R.

La richiesta deve essere accompagnata dalla documentazione prevista all'art. 16 delle Condizioni di assicurazione.

La Compagnia, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e della documentazione, corrisponderà all'Investitore-contraente il valore di riscatto, al netto dei costi di cui al par. 18.1.4.

L'Investitore-contraente che intende riscattare parzialmente il contratto deve inviare una richiesta scritta alla Compagnia in cui richiede il disinvestimento di una parte del capitale maturato. La richiesta deve essere effettuata mediante l'apposito modulo incluso nella documentazione contrattuale consegnata al momento della sottoscrizione oppure mediante lettera raccomandata A.R e deve essere accompagnata dalla documentazione prevista all'art. 15 delle Condizioni di contratto.

La Compagnia, entro trenta giorni dall'operazione di disinvestimento delle quote, procederà al rimborso dell'importo richiesto (valore di riscatto).

L'importo minimo riscattabile parzialmente è di EUR 1.500. Inoltre, il riscatto parziale può essere richiesto sempreché il capitale maturato residuo non sia inferiore a EUR 1.500. Per effetto dell'avvenuto riscatto parziale il valore della componente finanziaria e cioè il capitale maturato diminuisce. I costi di riscatto di cui al precedente par. 18.1.4 saranno prelevati dal capitale residuo in polizza.

Il valore di riscatto, sarà determinato moltiplicando il numero delle quote dei fondi assegnate al contratto per il loro valore unitario al giorno di riferimento, al netto dei costi. Il giorno di riferimento coincide con il giorno di valorizzazione successivo alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta di riscatto dell'Investitore-contraente.

L'Investitore-contraente può richiedere alla Compagnia informazioni sul valore di riscatto ad un dato momento, rivolgendosi al servizio Back Office di Cardif Lux Vie Société Anonyme, 23-25 Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Lussemburgo, telefono (+352) 26 214 5555, fax (+352) 26 214 9373, website: www.cardifluxvie.lu.

L'Impresa si impegna a fornire informazioni sul valore di riscatto del contratto entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'Investitore-contraente.

Il valore di riscatto, considerate la variabilità del valore delle quote e la percentuale variabile dei costi di cui al par. 18.1.4, non è predeterminato e potrebbe essere inferiore ai premi versati.

Si rinvia alla Parte III, Sez. C, par. 8, per ulteriori informazioni.

Entro 10 giorni dall'esecuzione di un'operazione di riscatto, l'Impresa invia all'Investitore-contraente una lettera di conferma, per i cui contenuti si rinvia alla Parte III del presente Prospetto d'offerta.

23. Modalità di effettuazione di operazioni di passaggio tra fondi interni/OICR (c.d. Switch)

L'Investitore-contraente può chiedere il disinvestimento delle quote di un fondo ed il contestuale investimento, anche parziale, in quote di un altro fondo (c.d. switch) compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo oppure tramite Raccomandata A.R.

Il disinvestimento delle quote oggetto di switch sarà effettuato il primo giorno di valorizzazione dei fondi successivo alla ricezione della richiesta da parte della Compagnia, e una volta dedotti gli eventuali costi di switch, il re-investimento sarà effettuato alla data di valorizzazione successiva alla data di disinvestimento.

Per quel che attiene alle commissioni praticate dalla Compagnia in caso di switch, si rinvia alla precedente Sezione C, par. 18.1.5.

Inoltre è facoltà dell'Investitore-contraente di effettuare versamenti aggiuntivi in nuovi fondi esterni e/o interni proposti o istituiti dalla Compagnia successivamente alla sottoscrizione del contratto, previa consegna da parte della Compagnia stessa della relativa informativa. I nuovi fondi esterni proposti dall'Impresa saranno comunque OICR armonizzati, quali fondi comuni di investimento e Sicav che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE modificata dalle Direttive 88/220/CE, 2001/107/CE e 2001/108/CE.

Si rinvia alla Parte III, Sezione C, par. 9, per ulteriori informazioni.

E - INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

24. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana, ferma restando la facoltà delle parti di scegliere una legge diversa, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209. In questo caso la Compagnia proporrà la legislazione lussemburghese. Si avverte tuttavia che in caso di scelta di una legislazione diversa da quella italiana, prevalgono comunque le norme imperative del diritto italiano.

25. Regime linguistico del contratto

Il contratto e ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione. In questo caso la Compagnia proporrà la lingua francese.

26. Informazioni a disposizione degli investitori-contraenti

La frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote dei singoli fondi interni e/o esterni è riportata alla presente Parte I del Prospetto d'offerta.

Il valore unitario delle quote è pubblicato sul sito www.cardifluxvie.lu e sui quotidiani finanziari indicati alla Parte I per ogni singolo fondo.

Entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, la Compagnia è tenuta ad inviare all'Investitore-contraente un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- Cumulo dei premi versati dalla data di conclusione e decorrenza del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente;
- Numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
- Dettaglio dei premi versati e dei premi investiti nell'anno di riferimento;
- Dettaglio del numero e del controvalore delle quote dei fondi acquisite nell'anno di riferimento;
- Numero e controvalore delle quote trasferite e delle quote assegnate a seguito di operazioni di switch eventualmente effettuate nell'anno di riferimento;
- Numero delle quote prelevate a fronte della copertura caso morte, prevista dal presente contratto, nell'anno di riferimento;
- Numero e controvalore delle quote liquidate a seguito di operazioni di riscatto parziale eventualmente effettuate nell'anno di riferimento;
- Numero e controvalore delle quote complessivamente assegnate al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- Il valore di riscatto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

L'Impresa invierà comunicazione all'Investitore-contraente di tutte le operazioni effettuate nell'ambito dell'attività di gestione del contratto, con le indicazioni relative ai nuovi fondi, nonché le informazioni relative al numero e al valore delle quote dei fondi stessi.

L'Impresa invierà annualmente all'Investitore-contraente, entro il mese di febbraio, la Parte II del presente Prospetto, contenente l'aggiornamento dei dati periodici relativi ai fondi a cui sono collegate le prestazioni del contratto.

La Compagnia è tenuta a comunicare tempestivamente all'Investitore-contraente le variazioni delle informazioni contenute nel presente Prospetto d'offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, quali la tipologia di gestione dei fondi, il regime dei costi ed il profilo di rischio intervenute per effetto di modifiche alle condizioni di contratto o alla normativa applicabile al contratto, nonché le informazioni relative ai nuovi fondi collegabili al contratto non contenute nel Prospetto d'offerta inizialmente pubblicato.

La Compagnia è tenuta inoltre a dare comunicazione scritta all'Investitore-contraente dell'eventualità che il controvalore delle quote complessivamente detenuto si sia ridotto, in corso di contratto, di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti parziali, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione sarà effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

In caso di trasformazione del contratto, l'Impresa è tenuta a fornire all'Investitore-contraente i necessari elementi di valutazione in modo da porlo nella condizione di confrontare le caratteristiche del nuovo contratto con quelle del contratto preesistente. A tal fine, prima di procedere alla trasformazione, l'Impresa consegnerà all'Investitore-contraente un documento informativo, redatto secondo la normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, che mette a confronto le caratteristiche del contratto offerto con quelle del contratto originario, nonché il Prospetto d'offerta del nuovo contratto, conservando prova dell'avvenuta consegna.

Tutte le informazioni relative al prodotto sono disponibili sul sito http://cardifluxvie.lu/page_italie.html, dal quale possono essere acquisite su supporto duraturo. Sul medesimo sito sono inoltre disponibili e acquisibili su supporto duraturo il Prospetto d'offerta aggiornato nonché i regolamenti ed i rendiconti periodici della gestione dei fondi.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

L'Impresa di assicurazione Cardif Lux Vie Société Anonyme si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto d'offerta nonché della loro coerenza e comprensibilità.

Il Rappresentante Legale



Jacques FAVEYROL
Cardif Lux Vie

INFORMAZIONI SUI FONDI OGGETTO DI INVESTIMENTO E SULLE RELATIVE SGR/SICAV DI APPARTENENZA

Di seguito sono riportate le informazioni relative ai singoli Fondi esterni che possono essere oggetto di investimento del presente contratto, suddivise per Società di Gestione/Sicav di appartenenza. Si pone l'attenzione dell'Investitore-contraente che le informazioni pubblicate nella presente Parte I sono estratte dai Prospetti Informativi e dai Regolamenti delle singole Società di gestione e dai Prospetti Informativi Completi e Semplificati delle singole Sicav. Le ulteriori informazioni integrative sono fornite direttamente dalla Società o reperite da fonti che Cardif Lux Vie Société Anonyme ritiene affidabili e sono identificate con un asterisco. Alcuni termini tecnici utilizzati nella descrizione dei Fondi esterni sono definiti nel Glossario, Appendice A al Prospetto d'offerta.

I seguenti Fondi non sono più collegabili al Contratto :

CODICE INTERNO	NOME DEL FONDO	GESTORE	CODICE ISIN
FTX	AISM GLOBAL OPPORTUNITIES LOW VOLATILITY FUND	ALPHA INVESTOR SERVICES MANAGEMENT S.A.	LU0677960808
FLC	AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE	AMUNDI	LU0119099819
FMU	AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNMENT AE	AMUNDI	LU0518421895
FM7	AMUNDI INTERNATIONAL SICAV	AMUNDI	LU0068578508
FCE	AMUNDI OBLI INTERNATIONALES	AMUNDI	FR0010156604
FER	BLACKROCK GLOBAL FUND - GLOBAL ALLOCATION	BLACKROCK S.A.	LU0171283459
FY4	BLACKROCK GLOBAL FUND - WORLD GOLD	BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.	LU0171305526
FCI	BNPP L1 EQUITY EUROPE ENERGY	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	LU0123341413
FCC	MONEY MARKET EURO	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	LU0083138064
FCB	PARVEST EQUITY BRIC	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	LU0230662891
X23	FFL TIMING SWITCH SYSTEM	CARDIF LUX VIE	N/A
Z41	OPTIMIZED LOOKBACK RECOVERY	CARDIF LUX VIE	N/A
FM5	CARMIGNAC COMMODITIES	CARMIGNAC GESTION	LU0164455502
F53	CARMIGNAC EMERGENTS	CARMIGNAC GESTION	FR0010149302
FAN	CARMIGNAC GLOBAL BOND	CARMIGNAC GESTION	LU0336083497
FQO	CARMIGNAC INVESTISSEMENT	CARMIGNAC GESTION	FR0010148981
FQM	CARMIGNAC PATRIMOINE	CARMIGNAC GESTION	FR0010135103
F51	CARMIGNAC SÉCURITÉ	CARMIGNAC GESTION	FR0010149120
FKF	COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ACC	COMGEST	IE0033535182
FFE	CONVICTIONS PREMIUM A	CONVICTIONS AM	FR0010687038
FQL	DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES	DWS INVESTMENT S.A.	LU0239322612
F29	EDR EUROPE CONVERTIBLES A	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	FR0010204552
F82	EDR EUROPE VALUE & YIELD C	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	FR0010588681
FCH	PLURIMA EUROPEAN ABSOLUTE RETURN	EUROPEAN AND GLOBAL INVESTMENTS LTD	IE00B09T7B75
FVK	FIDELITY FUNDS II - AUSTRALIAN DOLLAR CURRENCY FUNDS ACC	FIDELITY INVESTMENTS	LU0115013202
FVK	AUSTRALIAN DOLLAR CURRENCY FUNDS ACC	FIDELITY FUNDS II	LU0115013202
FP4	ÉCHIQUIER AGÉNOR	FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER	FR0010321810
FJ3	ÉCHIQUIER AGRESSOR	FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER	FR0010321802
FJ4	ÉCHIQUIER PATRIMOINE	FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER	FR0010434019
FMH	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FD	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	LU0294221097
FJO	TEMPLETON GLOBAL BOND EUR	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	LU0152980495
FCJ	HSBC GIF INDIAN EQUITY AC EUR	HSBC INVESTMENT FUNDS	LU0164881194
FCK	INVESCO EURO RESERVE	INVESCO AM	LU0102737730

Codice Interno	Nome del fondo	Gestore	Codice ISIN:
FCL	INVESCO GREATER CHINA EQUITY	INVESCO AM	LU0115143165
FDD	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - DYNAMIC	KAIROS PARTNERS	LU0287630189
FDE	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - SMALL CAP	KAIROS PARTNERS	LU0287631740
FDK	LO FUND - EURO RESPONSIBLE CORPORATE BOND PA	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH (JERSEY) LIMITED	LU0095725387
FDL	LO FUND - SELECTIVE GLOBAL EQUITY	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH (JERSEY) LIMITED	LU0304893141
FZ6	LO FUND - WORLD GOLD EXPERTISE	LOMBARD ODIER INVESTMENTS	LU0172581844
FDF	OYSTER DIVERSIFIED	OYSTER ASSET MANAGEMENT S.A.	LU0095343421
FDI	OYSTER DYNAMIC ALLOCATION	OYSTER ASSET MANAGEMENT S.A.	LU0204990104
FDH	OYSTER EUROPEAN OPPORTUNITIES	OYSTER ASSET MANAGEMENT S.A.	LU0096450555
FDG	OYSTER ITALIAN OPPORTUNITIES	OYSTER ASSET MANAGEMENT S.A.	LU0069164738
FDJ	OYSTER WORLD OPPORTUNITIES	OYSTER ASSET MANAGEMENT S.A.	LU0107988841
FCO	PICTET FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIV	PICTET FUNDS (EUROPE) S.A.	LU0247079626
FCQ	PICTET FUNDS EUR SHORT MID TERM BONDS	PICTET FUNDS (EUROPE) S.A.	LU0167160653
FCP	PICTET FUNDS SHORT TERM MONEY MARKET	PICTET FUNDS (EUROPE) S.A.	LU0128495834
FCR	PICTET FUNDS WATER	PICTET FUNDS (EUROPE) SA	LU0104885248
FPI	RAIFFEISEN GLOBAL ALLOCATION - STRATEGIES PLUS	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE	AT0000A0SE25
FQK	RAIFFEISEN MERCATO AZIONARIO EMERGENTE	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE	AT0000497268
FCZ	THREADNEEDLE GLOBAL SELECT	THREADNEEDLE INVESTMENT	GB0002769312
FDA	THREADNEEDLE TARGET RETURN FUND	THREADNEEDLE INVESTMENT	GB00B104JL25
FMU	AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNMENT AE	AMUNDI	LU0518421895

CARDIF LUX VIE Société Anonyme

Siège social : 23 - 25 Avenue de la Porte Neuve | L-2227 Luxembourg

Tél. +352 26 214-5511 | Fax : +352 26 214 - 9374

Adresse postale : B.P. 691 | L-2016 Luxembourg

info@cardifluxvie.lu | www.cardifluxvie.lu | R.C.S. Luxembourg B47240